# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1094-A

# RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)**

(RELATORE **ZACCAGNINI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 26 ottobre 1972* (*Stampato n. 359*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
**(MEDICI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
**(MALAGODI)**

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
**(TAVIANI)**

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
**(VALSECCHI)**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 30 ottobre 1972*

—

Ratifica ed esecuzione di un Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con Scambio di Note e di una Convenzione monetaria, conclusi a Roma il 10 settembre 1971 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino

*Presentata alla Presidenza il 17 novembre 1972*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il costante spirito di cordialità che tradizionalmente ha improntato le relazioni fra lo Stato italiano e la gloriosa antica Repubblica di San Marino trova conferma e consolidamento nell'Accordo che con il presente disegno di legge viene sottoposto a ratifica della Camera dopo l'approvazione già intervenuta da parte del Senato.

Con questo Accordo, firmato a Roma il 10 settembre 1971, si introducono alcune modifiche alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939. La modifica politicamente più significativa è rappresentata da una nuova formulazione del secondo capoverso dell'articolo 1, resa strettamente necessaria dal mutamento istituzionale verificatosi con l'avvento della Repubblica italiana, nonché politicamente opportuno per meglio esprimere il pieno rispetto da parte dell'Italia della sovranità della Repubblica di San Marino, della sua neutralità, ribadendo la sincera volontà di cooperazione ed amicizia che ha ispirato ed ispirerà le reciproche relazioni.

Con la nuova formulazione viene soppressa l'arcaica e poco dignitosa qualifica di « protettrice » che veniva data all'amicizia che caratterizza i rapporti del nostro Stato con quello Sanmarinese, amicizia che per essere tale non può non essere, sinceramente e senza possibilità di equivoci, profondamente rispettosa di quei valori di libertà e indipendenza che hanno sempre improntato la lunga storia e la fascinosa tradizione della vicina Repubblica.

In questo clima amichevole, di fronte alla rinuncia da parte della Repubblica di San Marino ad esercitare alcune prerogative sovrane, sono state considerate alcune richieste avanzate dal Governo Sanmarinese. Esse sono state in gran parte, sebbene non integralmente, accolte. In particolare con questo accordo aggiuntivo il Governo italiano si impegna ad elevare da 1.200.000 a due miliardi di lire il canone annuo da corrispondere alla Repubblica di San Marino e ciò a partire dal 1° ottobre 1970. Inoltre, con modifica del primo comma dell'articolo 49 della Convenzione del 1939, il Governo italiano si impegna ad aumentare da 150 a 250 mila chilogrammi annui la fornitura di sale bianco a prezzi di costo.

In base all'impegno contenuto nell'articolo 47 della stessa Convenzione, di regolare la monetazione della vicina Repubblica, alla stessa data della firma dell'accordo aggiuntivo è stata approvata una Convenzione con la quale la Zecca di Roma si pone a disposizione della Repubblica di San Marino e questa da parte sua si impegna a servirsi esclusivamente della Zecca di Roma per la coniazione di monete di metallo diverso dall'oro, per una somma complessiva che non potrà eccedere ogni anno i 200 milioni di lire italiane. Nessun limite è fissato per la coniazione di monete d'oro, già prevista da precedenti accordi.

Con Scambio di Note firmato contestualmente, in accoglimento di un'altra richiesta della Repubblica di San Marino, è stata istituita una Commissione mista formata da funzionari ed esperti nominati dai due Governi con il compito di esaminare in periodiche riunioni i problemi di comune interesse e di proporre le soluzioni più opportune e tempestive. Anche tali periodici incontri non potranno che favorire ulteriormente e rafforzare i vincoli di amicizia e di feconda collaborazione fra la nostra e la vicina Repubblica.

Nella certezza che queste finalità siano condivise da tutti i colleghi, propongo all'Assemblea l'approvazione di questo disegno di legge.

ZACCAGNINI, *Relatore*.

| DISEGNO DI LEGGE<br>APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA | TESTO<br>DELLA COMMISSIONE |
|---|---|
| ART. 1. | ART. 1. |
| Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusi a Roma il 10 settembre 1971:<br>*a*) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con Scambio di Note;<br>*b*) Convenzione monetaria. | *Identico.* |
| ART. 2. | ART. 2. |
| Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 2 dell'Accordo aggiuntivo e all'articolo 8 della Convenzione monetaria. | *Identico.* |
| ART. 3. | ART. 3. |
| All'onere complessivo di lire 1.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1972 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.<br>All'onere di lire 800 milioni relativo all'anno finanziario 1973 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.<br>Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | *Identico.* |